

Omissis

Svolgimento del processo

1. La D. e M. S.n.c. citava a giudizio, davanti al Giudice di pace di Lanusei, L.S., L.A. e la S.p.a. C.U.I. - nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratore per la r.c.a. chiedendone la condanna al pagamento di Euro 1.200,00; asseriva, a sostegno della domanda, che la vettura di sua proprietà era stata urtata, mentre si trovava in sosta, da quella di proprietà del L.A., condotta dal L.S., la quale stava effettuando una manovra di retromarcia.

Costituitasi la sola società di assicurazione, il Giudice di pace, con sentenza del 3 febbraio 2006, accoglieva la domanda nei confronti del solo L.S., rigettandola nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.

2. La sentenza veniva appellata dalla società D. e M. in via principale e da L.S. in via incidentale, mentre il L.A. rimaneva contumace.

Il Tribunale di Lanusei, con sentenza del 2 febbraio 2007, rigettava l'appello principale, dichiarava inammissibile quello incidentale, confermava la pronuncia di primo grado e condannava entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado nei confronti della società assicuratrice A.I. (già C.U.I. S.p.A.).

3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso la D. e M. S.n.c., con atto affidato a tre motivi.

Resiste la A.I. S.p.A. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Occorre innanzitutto rilevare che la A.I. S.p.A. ha preliminarmente eccepito nel controricorso che la procura alle liti apposta a margine del ricorso sarebbe priva dell'indicazione delle generalità e del ruolo del soggetto che l'ha sottoscritta; sicché, essendo detta procura illeggibile e mancando in epigrafe ogni riferimento, anche solo di stile, alla natura di legale rappresentante *pro tempore* della società D. e M. s.n.c. in capo all'autore della sottoscrizione, tale mandato sarebbe nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2. L'eccezione è fondata.

Questa Corte ha da tempo affermato - già con la sentenza delle Sezioni Unite 5 febbraio 1994, n. 1167, più volte in seguito confermata - che, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome (v. pure la sentenza 13 dicembre 2005, n. 27444).

Pertanto, quando nè nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, nè nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perchè non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri

rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica (nel senso dell'inammissibilità v., più di recente, la sentenza 27 giugno 2011, n. 14190).

In seguito le medesime Sezioni Unite, con la sentenza 7 marzo 2005, n. 4810, hanno spiegato che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (v., di recente, la sentenza 16 marzo 2012, n. 4199).

3. Alla luce dei menzionati insegnamenti di questa Corte, nel caso in esame la procura alle liti si presenta priva dei requisiti minimi per poter essere considerata valida. Infatti, la D. e M. s.n.c., con sede in (OMISSIS), risulta aver conferito mandato alle liti all'avv. G.D.M. del foro di Oristano; la delega, posta a margine del ricorso, non reca alcuna indicazione della persona fisica che l'ha materialmente sottoscritta, nè questa risulta essere in alcun modo identificata (o almeno identificabile), neppure tramite un generico richiamo alla natura di legale rappresentante della società stessa. Se a tanto si aggiunge che la sottoscrizione apposta dopo l'atto di delega è del tutto illeggibile, emerge pacificamente che tale procura non è valida, il che comporta l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013